

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
249/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI
RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE
S.P.A., PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 aprile 2013, 163/2013/R/com;
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel (di seguito: TIMM);

- la Parte II, del Testo Unico della regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa, alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG), approvato con deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 237/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – disposizioni per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) del 9 marzo 2018, recante la rendicontazione dei costi afferenti all’anno 2017 in merito alle attività svolte in avvalimento;
- la comunicazione del GSE del 29 marzo 2018, recante il consuntivo gestionale 2017;
- la comunicazione del GSE del 6 aprile 2018, recante le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l’anno 2017;
- il Rapporto delle attività svolte dal GSE nel 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 25, del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 e valide per un triennio prevedendo, in particolare:
 - al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW”*;
 - al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone

- al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
- al comma 4, che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
 - al fine di dare attuazione a quanto previsto dell'articolo 25, del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT 2016-2019, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
 - il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che *“gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto”*;
 - ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG;
 - nello specifico le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
 - oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
 - il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14,

dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento tramite la componente tariffaria A_{SOS};

- le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono state recepite nel nuovo TIT 2016-2019; in particolare l'articolo 50 non comprende più, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente tariffaria A_{SOS} e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14;
- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
 - ri-perimetrato costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 dalle restanti attività a cui si applica il finanziamento tramite la componente tariffaria A3 (ora A_{SOS} per quanto qui rileva);
 - previsto che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE che trovano copertura diretta tramite la componente A3 (ora A_{SOS}), siano esclusivamente quelli relativi alle attività non sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, come già esplicitato nel TIT 2016-2019: sono i costi relativi al “*Data Warehouse*” (che includono i costi relativi alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall'Autorità al GSE innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel), i costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all'avvalimento (che includono i costi delle verifiche ispettive effettuate dal GSE per conto dell'Autorità, nell'ambito dell'avvalimento), i costi relativi alle attività, assegnate al GSE dall'Autorità, di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché i costi delle attività del comparto “altri servizi specialistici” (che includono i costi per gli studi previsti dal decreto legislativo 28/11 e i costi netti relativi alle attività assegnate al GSE nell'ambito dell'*emission trading system*);
 - previsto di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto della componente A3 (ora A_{SOS}), alla compensazione dei costi di cui al precedente alinea;
 - previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dalle tariffe definite dal decreto 24 dicembre 2014, siano solo transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3 (ora A_{SOS}), salvo recupero a seguito di successive revisioni delle predette tariffe;
 - previsto che, in deroga a quanto previsto dal precedente alinea, i richiamati maggiori costi di funzionamento del GSE trovino copertura tramite la componente RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente

RE_T di cui al comma 26.1, lettera f), della RTTG, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;

- con la deliberazione 401/2017/R/eel, l’Autorità ha approvato la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016 utilizzando i criteri già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel;
- con la deliberazione 401/2017/R/eel, per l’anno 2016, l’Autorità ha anche determinato, in continuità con gli anni precedenti, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE (come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2016 a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate); tale remunerazione è stata calcolata applicando un tasso pari al rendimento medio annuale, per l’anno 2016, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle comunicazioni che il GSE ha inviato all’Autorità e richiamate in premessa, tramite le quali il medesimo GSE ha, tra l’altro, fornito all’Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell’anno 2017, emerge che:
 - a) in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2017, a differenza degli anni precedenti, non sono stati completamente coperti dalle tariffe allo scopo definite con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio è stato riscontrato un disavanzo complessivo pari a 8,317 milioni di euro, attribuibile per 5,387 milioni di euro alle attività di gestione del conto termico. Tale risultato negativo è sostanzialmente attribuibile alla complessiva riduzione dei ricavi a fronte di costi operativi pressoché costanti: infatti, a fronte della progressiva scadenza delle convenzioni relative a impianti di elevata taglia che hanno beneficiato del provvedimento Cip 6/92 o dei certificati verdi, è stato sottoscritto un numero maggiore di nuove convenzioni relative a impianti di piccola taglia che beneficiano dello scambio sul posto o degli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016;
 - b) in relazione al “*Data Warehouse*”, alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi netti di funzionamento del GSE per l’anno 2017 sono stati pari a 2,052 milioni di euro;
 - c) i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per l’anno 2017 sono stati pari a 0,804 milioni di euro;
 - d) il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2016, è risultato pari a 46,152 milioni di euro;

- e) l'Assemblea degli azionisti del GSE, in data 28 luglio 2017, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale unico azionista, 5,255 milioni di euro;
 - f) la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2017 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 2,246 milioni di euro;
 - g) il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
 - h) il fondo, istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, presenta una capienza residua di circa 5 milioni di euro;
 - i) nel 2017, il GSE ha conseguito ricavi straordinari per circa 3 milioni di euro derivanti da attività diverse da quelle sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 ma attribuibili al comparto elettrico (ad esempio: incasso di penali e interessi di mora, proventi derivanti dal rilascio del fondo di svalutazione crediti, ecc.);
- il rendimento medio annuale, per l'anno 2017, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia è pari a 2,11%.

RITENUTO OPPORTUNO:

- utilizzare i criteri generali, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel e utilizzati con la deliberazione 401/2017/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2017. Da ciò, tenendo conto dei dati sopra rappresentati, deriverebbe che:
 - i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 5,387 milioni di euro) trovino copertura tramite le tariffe gas (in particolare tramite la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG);
 - i restanti costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 2,930 milioni di euro) siano transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A_{SOS} ;
 - vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}) esclusivamente i costi afferenti al "Data Warehouse", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività

del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 (2,052 milioni di euro), al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (0,804 milioni di euro), per un totale netto pari a 1,248 milioni di euro;

- prevedere che il GSE utilizzi i ricavi straordinari afferenti il comparto elettrico, maturati nell’anno 2017, per coprire le quote dei costi del proprio funzionamento afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A_{SOS} ;
- confermare, anche per l’anno 2017, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato per l’anno 2016 e sopra richiamato;
- prevedere che la remunerazione di cui al precedente alinea sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- anche in considerazione che, per la prima volta, i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 non sono stati coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, trasmettere il presente provvedimento anche al Ministro dello Sviluppo Economico per la sua eventuale considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del richiamato decreto ministeriale

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione all’anno 2017, il GSE:
 - utilizzi i ricavi straordinari afferenti il comparto elettrico, maturati nell’anno 2017, a copertura dei costi del proprio funzionamento afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A_{SOS} ;
 - copra i costi del proprio funzionamento, afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, tramite la componente RE di cui all’articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all’articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG;
 - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al “*Data Warehouse*”, alle attività in

avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14, al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

2. di assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2017 in *pro quota die* per i giorni residui dell’anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l’anno 2017, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia (2,11%);
3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2 sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni